

Il Telepass usato dal dipendente non è un controllo difensivo

Il Telepass non è uno strumento di controllo difensivo in senso stretto e non è nemmeno "neutro" per quanto riguarda le informazioni che può fornire sugli spostamenti effettuati da un dipendente. Di conseguenza l'utilizzabilità di queste ultime, da parte del datore di lavoro, è soggetta agli obblighi di adeguata informazione preventiva al dipendente richiesta dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori. Così ha deciso la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15391/2024.

I giudici non hanno condiviso la posizione della società datrice di lavoro secondo cui il Telepass - in quanto mero «strumento di pagamento alternativo al rimborso spese a piè di lista» - sarebbe sottratto a qualsivoglia «disposizione normativa, tantomeno quelle poste a tutela dei dati personali degli interessati», dati peraltro ricavati dalla fattura mensile redatta da terzi.

La Cassazione esclude che il

controllo a distanza sull'attività del lavoratore che deriva dai dati dei transiti registrati dal Telepass possa rientrare nell'ambito della categoria, di creazione giurisprudenziale, dei "controlli difensivi in senso stretto" che non richiedono una previa e adeguata informativa, in quanto giustificati dalla presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito al cui sorgere sono subordinati. Nel caso specifico «non emerge assolutamente» che la società datrice di lavoro «avesse allegato e chiesto di provare le specifiche circostanze che l'avevano indotta ad attivare quel controllo tecnologico». Ne deriva che il Telepass, «così contestualizzato», rientra a tutti gli effetti nell'ambito applicativo dell'articolo 4, comma 2, dello statuto dei lavoratori.

—**Angelo Zambelli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo